|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17

giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge

26 novembre 2021, n. 172. (21A07539)

(GU n.299 del 17-12-2021)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E LA TRANSIZIONE DIGITALE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto gli articoli 32, 117, secondo e terzo comma, e 118 della

Costituzione;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,

e, in particolare, gli articoli 1-bis, 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19», e in particolare l'art. 9, che detta

disposizioni concernenti le «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17

giugno 2021, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 17 giugno 2021, n. 143, adottato

in attuazione dell'art. 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 52

del 2021;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge

24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 17-bis;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e,

in particolare, l'art. 4;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19», e in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, che prevede l'adozione del piano strategico nazionale dei

vaccini per la prevenzione delle infezioni dal virus SARS-CoV-2 e ne

disciplina la relativa attuazione;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie

generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano

strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni

da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di

preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del

Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante

«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti

SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance

del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e

snellimento delle procedure», e in particolare l'art. 42, concernente

«Implementazione della Piattaforma nazionale per l'emissione e la

validazione delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con

modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e in

particolare l'art. 1 che, in considerazione del rischio sanitario

connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da

COVID-19, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre

2021;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti», e in particolare

l'art. 2-bis, che, introducendo l'art. 4-bis nel citato decreto-legge

n. 44 del 2021, ha esteso l'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4,

comma 1, del medesimo decreto-legge a tutti i soggetti, anche

esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'

lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e

socio-sanitarie, nonche' nelle strutture semiresidenziali e nelle

strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di

fragilita';

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, «Misure urgenti

per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in

sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Considerato che gli articoli 4, 4-bis e 4-ter del citato

decreto-legge n. 44 del 2021, rinviano al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 l'individuazione delle

modalita' per consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie

da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento

dell'obbligo vaccinale;

Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326 che stabilisce che i datori

di lavoro devono comunicare mensilmente all'Istituto nazionale

previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni utili

al calcolo dei contributi;

Considerato che con il messaggio INPS 25 maggio 2009, n. 011903 e'

stato reso operativo un unico sistema di inoltro delle denunce

mensili relative ai lavoratori dipendenti denominato flusso UNIEMENS,

che rende disponibile all'INPS l'elenco dei dipendenti di ciascun

datore di lavoro;

Ritenuto opportuno che il Ministero della salute renda disponibili

specifiche funzionalita', che consentano una verifica automatizzata

del rispetto dell'obbligo vaccinale attraverso una interazione, in

modalita' asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la

Piattaforma nazionale-DGC:

a) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 1-bis del

decreto-legge n. 44 del 2021 ivi incluse le strutture

semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano

persone in situazione di fragilita', e ai datori di lavoro dei

soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture

attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni;

b) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il

personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico,

nonche' quello degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della

legge 3 agosto 2007, n. 124;

c) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 8-ter del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il personale

diverso da quello che svolge attivita' lavorativa con contratti

esterni;

d) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il

personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attivita'

lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la

giustizia minorile e di comunita' all'interno degli istituti

penitenziari per adulti e minori;

e) ai responsabili delle istituzioni di cui all'art. 4-ter, comma

1, lettera a), del decreto-legge n. 44 del 2021, ad esclusione dei

dirigenti scolastici delle scuole statali;

Considerato che per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale

da parte del personale delle scuole statali risulta opportuno

utilizzare una funzionalita' analoga a quella gia' impiegata per la

verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 mediante

interazione, in modalita' asincrona, tra il sistema informativo

dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC;

Visto l'art. 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, che dispone che tutte le amministrazioni dello Stato per il

pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e

dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei

servizi del tesoro;

Visto l'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato, che estende alle Forze armate l'obbligo di

avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero

dell'economia e delle finanze per il pagamento degli stipendi al

personale;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito

con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, prevede

che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 usufruiscano dei servizi di

pagamento degli stipendi e dei connessi servizi erogati dal Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione

generale, del personale e dei servizi, mediante stipula di apposite

convenzioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, tra

l'altro, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante

«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati

personali, reso con provvedimento del 13 dicembre 2021, n. 430;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17

giugno 2021

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno

2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti lettere:

«ee) strutture che ospitano persone in situazione di

fragilita': strutture che prevedono il soggiorno o il pernotto di

soggetti in condizioni di vulnerabilita' sociale o sanitaria;

ff) Ordini degli esercenti le professioni sanitarie: gli enti

pubblici previsti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4

della legge n. 3 del 2018, nonche' gli enti di cui all'art. 5 della

legge n. 56 del 1989;

gg) Federazioni nazionali: le Federazioni nazionali degli

Ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei

farmacisti, dei veterinari, dei chimici e dei fisici, dei tecnici

sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche,

della riabilitazione e della prevenzione, delle professioni

infermieristiche, dei biologi, degli psicologi e dei collegi delle

ostetriche.»;

b) all'art. 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Il presente decreto disciplina, altresi', in attuazione

delle disposizioni di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le

modalita' di acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei

soggetti tenuti alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale

per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.»;

c) al fine di favorire la messa a disposizione agli utenti delle

certificazioni verdi Covid-19 generate dalla Piattaforma

nazionale-DGC, all'art. 11, comma 1, lettera e), dopo le parole

«medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti»

sono aggiunte le parole «, laboratori pubblici e privati accreditati»

e dopo le parole «altri medici» sono aggiunte le parole «,

professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario»;

d) all'art. 8, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Nell'eventualita' in cui dal flusso dei tamponi molecolari

che le regioni e province autonome inviano al Sistema TS ai sensi del

decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

legge 18 dicembre 2020, n. 176, risulti la positivita' al SARS-CoV-2

di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso

di validita', per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per

l'effettuazione di un test con risultato negativo oppure nel caso in

cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi sanitari regionali,

un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un

medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC,

attraverso il Sistema TS, la positivita' al SARS-Cov-2 di una persona

in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validita',

per avvenuta vaccinazione o guarigione ovvero per l'effettuazione di

un test con risultato negativo, il medesimo Sistema TS comunica la

positivita' alla Piattaforma nazionale-DGC, unitamente ai dati di

contatto dell'interessato eventualmente disponibili. La Piattaforma

nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19

rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2, inserendo

gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle

certificazioni revocate, che vengono riconosciute come non valide in

fase di verifica, e comunicandoli al Gateway europeo perche' siano

considerati non validi anche negli altri Stati membri. La Piattaforma

nazionale-DGC invia notifica della revoca all'interessato, per il

tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili. La revoca

verra' annullata automaticamente a seguito dell'emissione della

certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positivita' che

l'ha generata. In caso di erronea trasmissione del risultato di un

tampone positivo, le strutture sanitarie afferenti ai Servizi

sanitari regionali, i medici di medicina generale, i pediatri di

libera scelta o i medici USMAF o SASN hanno a disposizione, tramite

il Sistema TS, una funzione di annullamento della revoca, indicandone

la motivazione.»;

e) all'art. 8, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«6. In caso di certificazioni verdi COVID-19 rilasciate od

ottenute in maniera fraudolenta o a seguito della sospensione di una

partita di vaccino anti COVID-19 risultata difettosa il Ministero

della salute registra nella Piattaforma nazionale-DGC, per il tramite

di una apposita funzionalita' del Sistema TS, la revoca di dette

certificazioni verdi COVID-19 in corso di validita' indicando una

delle predette motivazioni. I relativi identificativi univoci sono

inseriti nella lista delle certificazioni revocate, che vengono

riconosciute come non valide in fase di verifica, e sono comunicati

al Gateway europeo perche' siano considerati non validi anche negli

altri Stati membri. La Piattaforma nazionale-DGC invia notifica della

revoca all'interessato, per il tramite dei dati di contatto

eventualmente disponibili.

7. Al fine di allineare i sistemi regionali che hanno

comunicato l'evento sanitario che ha generato le certificazioni

revocate ai sensi del comma 6, il Sistema TS mette a disposizione

delle regioni e PA la lista delle certificazioni dei propri assistiti

revocate ai sensi del medesimo comma. Il Sistema TS mette a

disposizione del Ministero della salute una funzionalita' di

interrogazione delle informazioni concernenti le revoche ai sensi dei

commi 5 e 6»;

f) all'art. 13, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento

di attivita' e gli spostamenti sono consentiti dalla vigente

legislazione esclusivamente ai soggetti con una certificazione verde

COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione, l'applicazione di cui

al comma 1, il pacchetto di sviluppo per applicazioni di cui al comma

10, lettera a), e le librerie software e le soluzioni da esse

derivate di cui al comma 12 permettono di selezionare una modalita'

di verifica limitata al possesso di una delle predette

certificazioni, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno

determinato l'emissione.»;

g) all'art. 13, dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente: «16.

Nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9-quinquies,

comma 4, e 9-septies, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.

52, consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria

certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la

verifica sulla perdurante validita' della certificazione del

lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice

a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando

l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, ovvero

mediante le modalita' automatizzate di cui al comma 10, descritte

negli allegati G e H, nel rispetto del principio di limitazione della

finalita' del trattamento di cui all'art. 5, paragrafo 2, lettera b),

del regolamento (UE) n. 2016/679.».

h) all'art. 15, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «10.

Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle

certificazioni verdi in corso di validita' devono essere

appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi

degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679

e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e

devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei

dati connesso all'attivita' di verifica, con particolare riferimento

alla possibilita' di utilizzare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis,

la modalita' di verifica limitata al possesso delle certificazioni

verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente

nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attivita'

e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai

soggetti muniti delle suddette certificazioni»;

i) all'art. 17, comma 1, dopo le parole «descritte» sono aggiunte

le parole «negli allegati C, F, G e H, che sono periodicamente

riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per

i diritti e le liberta' degli interessati ai sensi dell'art. 35 del

regolamento (UE) n. 2016/679»;

l) dopo l'art. 17, e' aggiunto:

«Capo III-bis - Verifica dell'adempimento dell'obbligo

vaccinale

Art. 17-bis (Modalita' di verifica del rispetto dell'obbligo

vaccinale dei lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e

4-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44). - 1. Al

fine di assicurare il piu' efficace ed efficiente processo di

verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli

4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero

della salute rende disponibili specifiche funzionalita', descritte

nell'allegato I, che, sulla base delle informazioni trattate

nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una verifica

automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei

lavoratori subordinati di cui ai menzionati articoli, ad esclusione

dei dipendenti delle scuole statali, attraverso una interazione, in

modalita' asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC.

2. Le funzionalita' di verifica del rispetto dell'obbligo

vaccinale sono rese disponibili:

a) ai responsabili delle istituzioni di cui all'art. 4-ter,

comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi inclusi i

responsabili delle scuole paritarie e ad esclusione dei dirigenti

scolastici delle scuole statali;

b) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 1-bis del

decreto-legge n. 44 del 2021 ivi incluse le strutture

semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano

persone in situazione di fragilita', e ai datori di lavoro dei

soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture

attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni;

c) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il

personale del comparto della difesa, limitatamente al personale

militare, sicurezza e soccorso pubblico, nonche' quello degli

organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.

124;

d) ai responsabili delle strutture di cui all'art. 8-ter del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per i lavoratori

subordinati ad esclusione del personale che svolge attivita'

lavorativa con contratti esterni;

e) ai responsabili delle strutture in cui prestano servizio i

lavoratori subordinati alle dirette dipendenze del Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la

giustizia minorile e di comunita' all'interno degli istituti

penitenziari per adulti e minori.

3. Le funzionalita' di verifica del rispetto dell'obbligo

vaccinale sono attivate previa richiesta del datore di lavoro dei

soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo vaccinale e sono rese

disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto

dello stesso. Se il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nelle

strutture di cui al comma 2 non coincide con il responsabile delle

stesse, quest'ultimo deve essere delegato dal medesimo datore di

lavoro ad effettuare la predetta verifica.

4. La verifica di cui al comma 3 e' effettuata esclusivamente

per i lavoratori impiegati nelle strutture di cui al comma 2 soggetti

all'obbligo vaccinale, previa selezione dell'apposita opzione resa

disponibile dall'INPS.

5. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di

cui al comma 1, l'INPS informa i soggetti autorizzati alle verifiche

della necessita' di prenderne visione, mediante le specifiche

funzionalita' descritte nell'allegato I. In ogni caso, non sono rese

disponibili ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto

dell'obbligo vaccinale dei lavoratori le ulteriori informazioni

conservate, o comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma

nazionale-DGC.

6. Contestualmente alla richiesta di cui al comma 3, il datore

di lavoro dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 445 del 2000, all'INPS, in modalita' telematica,

di avere titolo per richiedere l'attivazione del servizio di cui al

comma 1, in quanto responsabile di una delle strutture di cui

all'art. 4-bis e 4-ter, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.

44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,

ovvero in quanto soggetto che impiega il proprio personale in una

delle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del

2021.

7. Il Ministero della salute rende, altresi', disponibili alle

pubbliche amministrazioni aderenti a NoiPA specifiche funzionalita',

descritte nell'allegato L, che, sulla base delle informazioni

trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono, con

le medesime modalita' di cui ai commi precedenti, una verifica

automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei

dipendenti pubblici soggetti a obbligo vaccinale, ad esclusione dei

dipendenti delle scuole statali, attraverso una interazione, in

modalita' asincrona, tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal

Ministero dell'economia e delle finanze, e la PN-DGC.

8. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate

nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato

puo' comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante

i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle

strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici

di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano

tale circostanza.

Art. 17-ter (Modalita' di verifica del rispetto dell'obbligo

vaccinale del personale delle scuole statali). - 1. Al fine di

assicurare il piu' efficace ed efficiente processo di verifica

dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter,

comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,

nell'ambito scolastico statale, il Ministero della salute rende

disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali

del sistema nazionale di istruzione un'apposita funzionalita' che

consente una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo

vaccinale da parte del personale in servizio presso la singola

istituzione scolastica mediante un'interazione, in modalita'

asincrona, descritta nell'allegato G, tra il sistema informativo

dell'istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC.

2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata previa selezione

dell'apposita opzione resa disponibile dal sistema informativo

dell'istruzione-Sidi.

3. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di

cui al comma 1, il sistema informativo dell'istruzione-Sidi informa i

soggetti autorizzati alle verifiche della necessita' di prenderne

visione, mediante le specifiche funzionalita' descritte nell'allegato

G. In ogni caso, non sono rese disponibili ai soggetti che effettuano

le verifiche del rispetto dell'obbligo vaccinale dei lavoratori le

ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell'ambito

della Piattaforma nazionale-DGC.

4. Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate

nell'ambito della piattaforma nazionale-DGC, il personale interessato

puo' comunque comprovare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante

i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle

strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici

di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano

tale circostanza.

Art. 17-quater (Modalita' di verifica del rispetto dell'obbligo

vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo

diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attivita' lavorativa

nelle strutture di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge

n. 44 del 2021). - 1. La verifica dell'adempimento dell'obbligo

vaccinale da parte dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo

diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attivita' lavorativa

nelle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, ad esclusione del personale che svolge

attivita' lavorativa con contratti esterni, nonche' nelle strutture

di cui all'art. 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, ivi incluse

le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo,

ospitano persone in situazione di fragilita', ovvero dei soggetti che

svolgono, a titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato,

attivita' lavorativa presso le strutture del Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la

giustizia minorile e di comunita' all'interno degli istituti

penitenziari per adulti e minori, e' effettuata mediante esibizione

da parte degli stessi ai responsabili delle strutture, o loro

delegati, di documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale,

dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai

medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che

attestano il rispetto dell'obbligo vaccinale.

Art. 17-quinquies (Modalita' di verifica del rispetto

dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie). -

1. Al fine di assicurare il piu' efficace ed efficiente processo di

verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le

professioni sanitarie da parte dei relativi ordini, per il tramite

delle rispettive Federazioni nazionali, ai sensi dell'art. 4 del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, il Ministero della salute rende

disponibili alle predette Federazioni specifiche funzionalita',

descritte nell'allegato M, che, sulla base delle informazioni

trattate nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC, consentono una

verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale degli

iscritti, attraverso una interoperabilita' applicativa, in modalita'

asincrona, tra i sistemi informativi delle medesime e la Piattaforma

nazionale-DGC. Le funzionalita' di verifica sono attivate dal

Ministero della salute previo accreditamento delle Federazioni

nazionali.

2. Le funzionalita' di cui al comma 1, in sede di verifica da

parte delle Federazioni nazionali, segnalano, altresi', le eventuali

variazioni dello stato vaccinale degli esercenti le professioni

sanitarie rispetto alla precedente interrogazione. In ogni caso, non

sono rese disponibili all'atto della verifica del rispetto

dell'obbligo vaccinale le ulteriori informazioni conservate, o

comunque trattate, nell'ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

3. Le Federazioni nazionali, attraverso i rispettivi sistemi

informativi, rendono disponibili gli esiti delle verifiche agli

Ordini cui sono iscritti gli esercenti le professioni sanitarie,

adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, in

particolare, il rispetto dei principi di esattezza e di integrita' e

riservatezza dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere e) e

f), del regolamento (UE) n. 2016/679.

4. All'esito dell'istruttoria di cui all'art. 4, comma 3, del

decreto-legge n. 44 del 2021, qualora l'Ordine professionale accerti

il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, che determina

l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie,

ne da' comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il

personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore

di lavoro o alla struttura che nell'ambito dell'azienda esercita le

funzioni di datore di lavoro, adottando misure tecniche e

organizzative adeguate a garantire, in particolare, il rispetto dei

principi di esattezza e di integrita' e riservatezza dei dati di cui

all'art. 5, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (UE) n.

2016/679.

5. La sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie di

cui all'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, e'

annotata sull'albo dell'Ordine territoriale, nonche', ove esistente,

nell'albo della Federazione nazionale, senza ulteriori specificazioni

dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell'obbligo

vaccinale da parte dell'esercente la professione sanitaria.

Art. 17-sexies (Trattamento dei dati personali per la verifica

dell'adempimento dell'obbligo vaccinale). - 1. Il Ministero della

salute, in qualita' di titolare del trattamento dei dati della

Piattaforma nazionale-DGC, designa l'INPS e il Ministero

dell'economia e finanze quali responsabili del trattamento dei dati

effettuato, ai sensi dell'art. 17-bis, tramite il portale

istituzionale dello stesso Istituto o la Piattaforma NoiPA per la

messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto

dell'obbligo vaccinale.

2. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del

trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa il

Ministero dell'istruzione quale responsabile del trattamento dei dati

effettuato, ai sensi dell'art. 17-ter, tramite il sistema informativo

dell'istruzione-Sidi per la messa a disposizione delle informazioni

comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.

3. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del

trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC, designa le

Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni

sanitarie quali responsabili del trattamento dei dati effettuato, ai

sensi dell'art. 17-quinquies, per la messa a disposizione delle

informazioni comprovanti il rispetto dell'obbligo vaccinale.

4. Le strutture di cui agli articoli 1-bis e 4-ter del

decreto-legge n. 44 del 2021 nonche' gli uffici scolastici regionali

e le scuole statali del sistema nazionale di istruzione sono titolari

del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalita'

descritta negli allegati G e I ovvero con le modalita' di cui agli

articoli 17-bis, comma 7, 17-ter, comma 1, e 17-quater, comma 1.

5. I datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo,

svolgono nelle strutture di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 1°

aprile 2021, n. 44, attivita' lavorativa sulla base di contratti

esterni sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti

tramite la funzionalita' descritta nell'allegato I ovvero con le

modalita' di cui all'art. 17-bis, comma 3.

6. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie sono

titolari del trattamento dei dati personali effettuato ai sensi

dell'art. 17-quinquies, commi 4 e 5.

7. Il personale autorizzato alla verifica per conto dei

soggetti di cui agli articoli 17-bis, comma 2, e 17-ter e' incaricato

con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio

dell'attivita' di verifica, ai sensi degli articoli 29 e 32,

paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Il personale autorizzato alla verifica per conto degli

Ordini e' incaricato con atto formale recante le necessarie

istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica, ai sensi degli

articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e

2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Il personale interessato dal processo di verifica di cui

agli articoli 17-bis, 17-ter, 17-quater e' opportunamente informato

dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto a effettuare la

verifica, sul trattamento dei dati attraverso una specifica

informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalita' del

personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.

2016/679.

10. Gli esercenti le professioni sanitarie interessati dal

processo di verifica di cui all'art. 17-quinquies sono opportunamente

informati dai rispettivi Ordini sul trattamento dei dati attraverso

una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla

generalita' degli iscritti, ai sensi degli articoli 13 e 14 del

regolamento (UE) n. 2016/679.

11. I soggetti di cui agli articoli 17-bis, comma 2, e 17-ter

trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto

dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure

previste dagli articoli 4-bis, commi 4 e 5, e 4-ter, commi 3 e 5, del

decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

12. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie

trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto

dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure

previste dall'articolo 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 1° aprile

2021, n. 44.

13. Il trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle

verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale delle categorie di

lavoratori interessati e' esercitato secondo le modalita' e con le

misure di sicurezza, tecniche e organizzative, per la protezione dei

dati stessi, descritte negli allegati G, I, L, M, che sono

periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione

dei rischi per i diritti e le liberta' degli interessati ai sensi

dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679»;

m) gli allegati B, C, F, G, H sono sostituiti con i

corrispondenti allegati al presente decreto;

n) sono aggiunti gli allegati I, L, M parimenti allegati al

presente decreto.

Art. 2

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente.

2. Tutte le attivita' relative agli sviluppi tecnologici della

Piattaforma nazionale-DGC sono sostenute nell'ambito della vigente

convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei S.p.a., del 23 dicembre 2009 e

dei relativi accordi convenzionali attuativi.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha

efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2021

Il Presidente

del Consiglio dei ministri

Draghi

Il Ministro della salute

Speranza

Il Ministro per l'innovazione tecnologica

e la transizione digitale

Colao

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Franco

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne

n. 2998

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |